

## - VINCOLO ALIQUOTE IMU + TASI ANCHE NEL 2015

**Legge di stabilità 2015 art.1 comma 679.** All'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) nel secondo periodo, dopo le parole: «Per il 2014» sono inserite le seguenti: «e per il 2015»;
- b) nel terzo periodo, le parole: «Per lo stesso anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli stessi anni 2014 e 2015».

*Stralcio comma 677 art.1 Legge n.147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) con modifiche previste da art.1 comma 677 (legge stabilità 2015), che estende anche al 2015 lo stesso "vincolo" di aliquote IMU e TASI già previsto per il 2014.*

### **Art.1 legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014)**

**comma 677.** Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. **Per il 2014 e per il 2015 (inserito con legge stabilità 2015), l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.**

**Per gli stessi anni 2014 e 2015 (sostituito con legge stabilità 2015)** ~~Per lo stesso anno 2014~~, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

## - IMU TERRENI 2014-2015

### **Decreto Legge 24-01-2015 n. 4 (GU n. 19 del 24-1-2015)**

#### **Stralcio**

#### **Art. 1 "Esenzione dall'IMU dei terreni montani e parzialmente montani"**

**1.** A decorrere dall'anno 2015, l'**esenzione dall'imposta municipale propria (IMU)** prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, **si applica:**

a) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, **ubicati nei comuni classificati TOTALMENTE MONTANI** di cui all'elenco dei **comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);**

b) ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n.99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT.

**2.** L'esenzione si applica anche ai terreni di cui al comma 1 lettera b), nel caso di concessione degli stessi in comodato o in affitto a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola.

**3. I CRITERI DI CUI AI COMMI 1 E 2 SI APPLICANO ANCHE ALL'ANNO DI IMPOSTA 2014.**

Pertanto già dall'annualità d'imposta 2014 il riferimento è l'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, scaricabile da :

<http://www.istat.it/it/archivio/6789>

**- COME VERIFICARE SE UN COMUNE E' MONTANO**

Si cerca il Comune di interesse nel foglio xls scaricabile dal link sopra indicato e si guarda che lettera è riportata nella colonna R del foglio :

**T** = Comune Totalmente montano  
**P** = Comune Parzialmente montano  
**NM** = Comune Non montano

Quindi nei Comuni contraddistinti con la lettera :

- **T** : tutti i terreni sono ESENTI  
- **P** : sono esenti solo i terreni posseduti e condotti direttamente da IAP  
- **NM** : tutti versano l'imposta

**chi non rientra nelle esenzioni deve versare l'imposta dell'anno 2014 entro il 10 febbraio 2015.**

**N.B.** Per l'annualità d'imposta 2014 non è comunque dovuta l'Imu per quei terreni che erano esenti in virtù del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28 novembre 2014 e che invece risultano imponibili per effetto dell'applicazione dei criteri sopra elencati.

Esempio :

- Nel Comune XXXXXXXXX, con altitudine 325 slm, in base ai criteri del DM 28-11-2014, risultavano esenti i terreni posseduti da IAP, e tale Comune, in base alla nuova classificazione istat risulta "NM" non montano.

Quindi :

- per l'annualità d'imposta 2014 : sono comunque esenti dal versamento i terreni posseduti da IAP  
- dal 2015 tutti versano l'imposta

In funzione di tale ultima modifica normativa i dati statistici generali Nazionali sono i seguenti:

<http://servizi.cmcatrianerone.pu.it/canale.asp?id=1132>

Con i nuovi criteri di Comuni Montani Istat, sono 1.935 i comuni italiani chiamati al versamento IMU sui terreni in più rispetto all'ICI, pur riscontrando un "miglioramento" rispetto ai criteri di Altitudine del Centro Abitato.

Infatti con i criteri di Comuni Montani Istat sono 1937 i comuni Esenti dal Versamento IMU in più rispetto ai criteri con Altitudine del Centro Abitato e diminuiscono di 1.911 i comuni che hanno una Parziale Esenzione (esenti IAP), ora 652, sempre rispetto ai criteri con Altitudine del Centro Abitato che ne vedeva 2.563.

Sono sostanzialmente invariati (-26) i comuni non esenti e pertanto tenuti al versamento IMU sui Terreni, che si attestano a 3.880 con criteri di Comuni montani Istat, rispetto ai 3.906 con Altitudine del Centro Abitato.